

REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE

Position Paper Gail

Situazione precedente all'entrata in vigore della Direttiva 2003/96/CE

Gli oli lubrificanti, classificabili secondo la nomenclatura combinata alle voci da 2710 19 81 a 2710 19 99 e da 3403 11 00 a 3403 19 99, sono prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle accise, secondo quanto stabilito dalle Direttive 92/12/CE, 92/81/CE e 92/82/CE.

In virtù di quanto stabilito dalla Direttiva 92/81/CE all'art. 8 n.1 lett. a) gli Stati membri esentano obbligatoriamente dall'applicazione dell'accisa "gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento", tra cui in particolare gli oli lubrificanti; per gli stessi peraltro non è evidenziato dalla Direttiva 92/82/CE un livello minimo obbligatorio di accisa.

Inoltre la Direttiva 92/12/CE prevede all'art. 3 n. 2 che "i prodotti di cui al paragrafo 1 (vale a dire in particolare gli oli lubrificanti) possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise".

In virtù di tali disposizioni, in data 25/09/2003 con causa C-437/01, Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dai Sigg. E. Traversa e K. Gross in qualità di agenti, contro Repubblica Italiana, la Corte di Giustizia Europea ha condannato lo Stato Italiano per aver mantenuto in vigore, unico nella Comunità, una imposizione sugli oli lubrificanti (denominata "imposta di consumo").

Il quadro normativo conseguente alla Direttiva 2003/96/EC

In data 27/10/2003 è stata promulgata la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; in particolare la Direttiva 2003/96 all'art. 30 abroga le sopra citate Direttive 92/81/CE e 92/82/CE.

Lo spirito della Direttiva 2003/96/CE è chiaramente quello di ampliare il campo dell'armonizzazione fiscale all'interno della comunità, riportando alle regole generali disposte dalla Direttiva 92/12/CE (tuttora in vigore) anche altri prodotti "energetici", diversi dagli oli minerali (tra cui ricordiamo si annoverano gli oli lubrificanti) e la stessa "energia" prodotta negli stati membri.

Nello specifico la Direttiva 2003/96/CE si applica anche agli oli lubrificanti (art. 2), ai quali non possono peraltro essere applicate (art. 20) le disposizioni relative al controllo e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CE e per i quali continua a non essere previsto un livello minimo di accisa, se non quando vengono utilizzati per la carburazione e combustione; all'art. 14, che di fatto sostituisce l'art. 8 della soppressa Direttiva 92/81/CE riprendendone in gran parte i contenuti, non è più evidenziata l'obbligatorietà dell'esenzione per "gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento", tra cui in particolare gli oli lubrificanti.

In ragione di tale disposto ogni Stato Membro è autorizzato ad applicare una imposizione con finalità specifica sugli oli lubrificanti, sia questa di natura puramente fiscale od ambientale.

Attualmente ci risulta che solo sei Paesi su 27 applichino un'imposta nazionale specifica sui lubrificanti: Italia, Danimarca, Finlandia, Malta, Polonia e Portogallo.

Conseguenze dell'attuale quadro normativo fiscale sui lubrificanti

Le condizioni per applicare in modo efficiente un'imposta su un prodotto sono:

- la caratterizzazione massiva dei prodotti coinvolti (ridotta numerosità di tipologie e alti volumi);
- il ridotto numero dei siti di produzione;
- la situazione logistica (trasporto di grandi volumi attraverso cisterne di grande capacità).

Per i lubrificanti le condizioni sopra elencate non sono vere:

- i lubrificanti sono prodotti in quantità limitate (rappresentano meno dell'1% dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa);
- la tipologia dei prodotti è molto ampia (centinaia di differenti prodotti per formulazione e destinazione finale);
- sono venduti in imballaggi spesso molto piccoli (inferiori ad 1 litro) ed in piccole quantità per singola applicazione; anche la tipologia e il numero degli utilizzatori finali sono molto ampi;
- in Europa è possibile contare centinaia di siti produttivi e anche il numero di imprese commerciali è molto elevato;
- per la natura dell'alto numero di formulazioni le modalità di controllo e di determinazione della corretta imposizione sono estremamente complicate e possono essere realizzate solo attraverso un numero elevato di verifiche e registrazioni, al fine di incrociare tutte le informazioni. Inoltre l'imposta per la quantità dei singoli prodotti immessi sul mercato è molto bassa se paragonata al valore del lavoro che richiede per il suo accertamento.

Una profonda analisi costi/benefici (effettuata includendo anche i costi amministrativi e per i controlli) evidenzia chiaramente la non opportunità dell'applicazione dell'imposta.

In un mercato aperto come quello dell'UE, senza frontiere doganali, dove si dovrebbe realizzare la libera circolazione di merci, denaro e persone, l'applicazione di una tassazione specifica a livello nazionale sui lubrificanti contribuisce a creare effetti negativi sulla concorrenza e sulla struttura del mercato all'interno del territorio.

Alcuni dei motivi più importanti sono elencati di seguito:

- le aziende situate in Paesi in cui viene applicata un'accisa nazionale sono soggette a maggiori oneri amministrativi e gestionali e costi finanziari aggiuntivi, che ne limitano gravemente la competitività;
- nei Paesi in cui viene applicata un'accisa nazionale si verifica una concorrenza sleale, a causa delle frequenti frodi ed evasioni fiscali negli scambi commerciali intra-UE; di conseguenza il mercato grigio o nero cresce progressivamente;
- i prodotti lubrificanti possono essere facilmente acquistati dai Paesi Europei dove non vengono applicate accise, cambiando semplicemente il numero di tariffa doganale internazionale, con l'obiettivo di evitare il pagamento del dazio nazionale; in questo caso ogni tipo di controllo è inefficace; un caso tipico è l'importazione di lubrificanti per auto che vengono descritti come pezzi di ricambio per auto, al fine di evitare l'accisa;
- costi aggiuntivi e vincoli extra spingono le aziende situate in Paesi in cui viene applicata un'accisa nazionale a spostare i propri stabilimenti produttivi in altri Paesi europei;
- la presenza di un'accisa nazionale implica, di fatto, una barriera all'ingresso nello specifico Paese in cui viene applicata;
- la presenza di un'accisa nazionale è contraria al principio della "libera circolazione delle merci".

È chiaro che questa situazione incide sull'obiettivo di creare un mercato europeo dei lubrificanti trasparente, equo e armonizzato, in cui siano effettivamente realizzate condizioni di parità per l'industria e la libera circolazione delle merci.

La posizione del Gail

Il Gail, Gruppo aziende industriali della lubrificazione, rappresenta in Federchimica le aziende che, partendo da oli base di elevata qualità, generano prodotti finiti di elevate prestazioni, utilizzati sia in macchinari industriali sia

nell'autotrazione ed è un membro fondatore della corrispettiva associazione europea, chiamata UEIL.

La mancanza di armonizzazione nell'applicare questa imposta sui lubrificanti nei Paesi Europei determina, tra l'altro, la sleale concorrenza delle importazioni che, grazie alla scarsità dei controlli ai confini, non sono conformi alla legislazione fiscale. La concorrenza sleale operata da aziende esportatrici interne alla comunità o ad importatori nazionali crea gravissimi problemi alle imprese italiane.

Va inoltre sottolineato che la presenza di un'imposta non armonizzata crea per i Paesi interessati da tale imposta, quali l'Italia, una disparità concorrenziale in quanto la gestione dell'imposta grava sulle imprese causando extra costi di natura amministrativa e gestionale.

Per tutte queste ragioni si richiede di revisionare la Direttiva 2003/96/CE andando a modificare l'attuale tassazione sui lubrificanti e tornando a prevedere una tassazione armonizzata a livello europeo, analogamente a quanto era previsto dalle Direttive 92/81/CE e 92/82/CE.

L'Unione Europea dovrebbe infatti puntare al raggiungimento di una armonizzazione in questo settore, se non attraverso l'abrogazione di tutte le tassazioni sui lubrificanti come prima del 2003, almeno mediante la definizione di modalità di applicazione e livelli di tassazione armonizzati per tutti i Paesi.

Solamente in questo modo riteniamo che sarà possibile ottenere i seguenti obiettivi essenziali:

- garantire condizioni paritarie per l'industria europea dei lubrificanti;
- creare un mercato europeo realmente equo e aperto;
- evitare la concorrenza sleale, le frodi e l'evasione fiscale nel mercato interno;
- eliminare le barriere all'ingresso nei mercati nazionali degli Stati UE;
- consentire una situazione di libera concorrenza;
- realizzare il principio della libera circolazione in Europa.

Inoltre, al fine di combattere anche i frequenti casi che vedono i lubrificanti utilizzati fraudolentemente per la carburazione o la combustione, il quadro normativo potrebbe essere aggiornato prevedendo altresì l'inclusione dei lubrificanti leggeri sfusi nel sistema di controllo EMCS.

La nostra Associazione è a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento ed è pronta a collaborare in tal senso.

14 ottobre 2020